Mobilitazione ATA e dirigenti: la FLC CGIL strappa l’impegno a prorogare i contratti ATA

In sede di tentativo di conciliazione il MIM assicura impegno per la proroga dei contratti ATA PNRR. Il confronto prosegue su tutti gli altri temi martedì 16 aprile.

**11/04/2024**

Oggi giovedì 11 aprile 2024 si è svolto l’incontro per il tentativo di conciliazione a seguito della proclamazione dello stato di agitazione da parte della FLC CGIL del [personale ATA](https://www.flcgil.it/scuola/ata/stato-agitazione-personale-ata-proclamato-flc-cgil-convocazione-ministero-del-lavoro.flc) e del [personale dirigente scolastico](https://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/stato-agitazione-personale-dirigente-scolastico-proclamato-flc-cgil-convocazione-ministero-del-lavoro.flc) sui temi che attualmente affliggono le loro condizioni di lavoro. L'incontro si è svolto presso la sede del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale. Per la FLC CGIL erano presenti, oltre alla segretaria generale, Gianna Fracassi, le responsabili della dirigenza scolastica e del personale ATA.

Un primo risultato viene acquisito dal momento che l’Amministrazione ha dato un riscontro positivo su uno dei temi più importanti delle rivendicazioni da noi avanzate: **i contratti del personale ATA a tempo determinato per l’espletamento dei progetti legati al PNRR e all’Agenda Sud saranno prorogati oltre il 15 aprile.**

Gli argomenti che sono stati riconosciuti come fondati e su cui l’Amministrazione ha preso l’impegno di affrontare e trovare le relative soluzioni sono:

* le criticità riscontrate nell’attuazione del PNRR;
* la ripresa dei tavoli di semplificazione;
* l'implementazione del sistema informativo per rendere certa la liquidazione degli stipendi dei supplenti brevi e saltuari;
* l’eliminazione dell’obbligatorietà dell’utilizzo dell’applicativo Passweb.

Inoltre, si è convenuto di affrontare la questione delle rivalse INPS nei confronti dei dirigenti scolastici relativamente alle pratiche pensionistiche e di dare avvio immediato al confronto sulle procedure di attribuzione degli incarichi ai DS titolari delle scuole dimensionate.

Su questi e su tutti gli altri temi, ugualmente importanti, le delegazioni della FLC CGIL e dell’Amministrazione, compresa la DG dell'unità di missione PNRR, si incontreranno il 16 aprile 2024.

IX ciclo TFA sostegno: le FAQ del MUR

Aggiornamenti su titoli e procedure di accesso, riserva, iscrizioni. Per la scuola secondaria i 24 CFU non sono necessari per l’iscrizione.

**11/04/2024**

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha predisposto [**delle FAQ**](https://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-6859-del-9-aprile-2024-percorsi-formazione-conseguimento-specializzazione-attivita-sostegno-didattico-alunni-con-disabilita-scuola.flc) rispetto a quesiti inerenti il XI ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Qui di seguito riportiamo i chiarimenti forniti.

1. **Vista la modifica delle classi di concorso del 22/12/2023 decreto n. 255 i candidati possono iscriversi ad entrambi i gradi di scuola con i nuovi requisiti?**

I candidati, in relazione alle classi accorpate di cui al decreto interministeriale del 22 dicembre 2023, n. 255, devono scegliere se iscriversi al TFA per la scuola secondaria di primo grado o a quello per la scuola secondaria di secondo grado.

1. **I candidati che accedono al concorso in base al comma 2 dell’articolo 18-*bis*del decreto legislativo 59 del 13/04/2017 (riservatari 3 anni su 5) nel caso in cui non rientrino nei posti previsti dalla riserva del 35% hanno diritto ad essere inseriti nuovamente nel concorso per accedere alle prove scritte e orali?**

I candidati che non rientrino nella riserva possono accedere alle prove “comuni” di cui all’art. 6, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 30 settembre 2011, fermo restando che la graduatoria dei riservatari deve essere chiusa al momento dell’espletamento delle prove scritte. (in analogia con quanto previsto dall’art. 2, comma 08, del decreto-legge 22/2020, convertito dalla legge 41/2020 nonché dall’art. 4, comma 3-*bis*del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92).

1. **Per l’ammissione al concorso ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59 del 13/04/2017 per accedere al concorso a cattedra è necessario possedere oltre alla laurea l’abilitazione. Nel decreto è prevista la possibilità di essere ammessi al concorso, fino al 31/12/2024 anche con il possesso dei 24 CFU purché conseguiti entro il 31/10/2022. I 24 CFU sono da considerarsi requisito necessario quale titolo di accesso anche per il concorso del IX Ciclo del sostegno?**

No (cfr. art. 14 del decreto legge 2 marzo 2024 n. 19).

1. **Il diploma triennale per la scuola dell’infanzia ad oggi ancora titolo abilitante, nonché requisito valido di accesso per i concorsi della scuola dell’infanzia, si può considerare come titolo valido anche per l’accesso al IX ciclo sostegno?**

Sentito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si ritiene di poter rispondere in senso affermativo.

1. **Gli anni di insegnamento dichiarati come titoli di accesso per il concorso (3 anni su 5 o 3 anni su 10) devono essere considerati anche come titoli valutabili ai fini della graduatoria? La tabella A del decreto interministeriale del 29 marzo 2024 n. 549 stabilisce che il titolo di studio utilizzato per l’accesso non può essere valutato come titolo valutabile, il servizio è da considerare in analogia?**

La tabella A è stata predisposta per la graduatoria relativa alla riserva dei posti. Per quanto riguarda la graduatoria generale, la valutazione dei titoli avviene ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f) del decreto ministeriale 30 settembre 2011.

1. **Ai sensi della nota MUR n. 17285 del 14 luglio 2022 la percentuale di assenze consentite per le ore di ciascun insegnamento era stata ampliata dal 20% al 25%. E tale flessibilità (25%) è applicata anche alle ore di assenza ai laboratori e tirocinio indiretto. Nel Decreto di quest’anno (Art. 3 comma 2) si parla di erogazione telematica limitata al 20% solo per gli insegnamenti. Si dev intendere che la nota dell’anno scorso non ha più valore?**

La nota MUR del 14 luglio 2022 era motivata dalla persistenza di misure anti-contagio e lo scorso anno - in occasione delle risposte fornite alla S.V. con nota del 9 giugno 2023, prot. 10328 - il medesimo orientamento è stato confermato in relazione alle modifiche legislative intervenute in materia, che hanno determinato l’adozione posticipata rispetto al solito dei decreti di autorizzazione e di riserva dei posti. In riferimento all’a.a. 2023/2024, invece, occorre fare riferimento a quanto previsto dal comma 4, art. 3 del decreto ministeriale 92/2019.

1. **In merito all’art. 2, comma 1 Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 - relativo all’accesso diretto al corso dei soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18-*bis*del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (i cosiddetti “*riservatari 3 su 5*”) – si chiedono i seguenti chiarimenti:**
2. **I “riservatari 3 su 5” pagano la quota di partecipazione per l’accesso alla selezione?**

Sì, corretto.

1. **Nel calcolare il “*doppio dei posti disponibili*” ai fini dello svolgimento o meno del test preselettivo bisogna escludere la quota di riserva? Es.: se ho 100 posti su un grado/ordine, con una conseguente riserva di 35 posti, il doppio dei posti è 130 (65+65)?**

Sì, corretto.

1. **Qualora su un grado/ordine di scuola ci sia un numero di domande di “riservatari 3 su 5” inferiore alla quota di riserva, i posti residui della quota di riserva vanno ad integrare la quota restante? E come si calcola in questo caso il “*doppio dei posti disponibili*” ai fini dello svolgimento o meno del test preselettivo?**

Il numero residuo della quota di riserva si aggiunge al calcolo di cui alla lett. b).

1. **Il secondo comma dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 dispone che i “riservatari 3 su 5” concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza: come va interpretata questa frase? Significa che il “riservatario 3 su 5” non può presentare, presso lo stesso o altro Ateneo, una ulteriore domanda di partecipazione alla selezione “ordinaria”?**

I candidati possono concorrere per la quota di riserva di un solo Ateneo.

1. **Se il “riservatario 3 su 5” può presentare, presso lo stesso o altro Ateneo, una ulteriore domanda di partecipazione alla selezione “ordinaria”, ciò comporta che la graduatoria dei “riservatari” debba essere pubblicata necessariamente prima dello svolgimento delle prove selettive?**

La graduatoria dei riservatari deve essere chiusa prima che i candidati esclusi dalla riserva accedano alle prove scritte (in quanto sono esonerati dalla prova preselettiva così come chiarito al punto 2).

1. **Sia per i “riservatari 3 su 5” sia per i candidati con 3 anni di servizio di sostegno su 10, come ultimo anno per il conteggio del servizio si intende l’anno scolastico 2022/2023 o il 2023/2024?**

Per quanto sia questione di prevalente competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, risulta che generalmente trovi applicazione quanto disposto dall’art.11, comma 14, della Legge 124 del 1999, inclusa la corrente annualità. I requisiti devono essere posseduti al momento dell’iscrizione alla procedura.

Dopo la mobilitazione della FLC CGIL e dei docenti specializzati e specializzandi nel sostegno arriva l’emendamento al decreto PNRR che consente le assunzioni da GPS

La norma ripropone fino al 31 dicembre 2025 le misure del decreto-legge 44 sulle assunzioni da GPS sostegno e abroga le graduatorie regionali.

**10/04/2024**

La FLC CGIL porta avanti da mesi una campagna di iniziative per chiedere la **proroga delle assunzioni da GPS sostegno 1 fascia** che ci ha visti impegnati con emendamenti, assemblee e mobilitazioni con cui abbiamo anche appoggiato l’iniziativa dei coordinamenti di docenti specializzati e specializzandi nel sostegno.

Grazie a questo impegno incessante è stato inserito nel decreto PNRR, il decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, un emendamento che consentirebbe l’estensione fino alla fine del 2025 della possibilità di utilizzare le GPS di prima fascia sostegno per le nomine finalizzate all’immissione in ruolo, solo in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi, secondo le previsioni contenute nell’art. 5 commi da 5 a 12 del decreto-legge 44/2023.

La proposta abroga le procedure previste dal decreto-legge 126/2019 che prevedeva graduatorie regionali per titoli per realizzare assunzioni su sostegno in via residuale rispetto allo scorrimento di GAE e graduatorie concorsuali.